



NUOVA LEGGE CINESE SUGLI INVESTIMENTI ESTERI

Sensibili le innovazioni e i miglioramenti del regime societario



Il 15 marzo 2019 la Cina ha approvato la nuova legge sugli investimenti esteri, anche nota come FIL – acronimo di Foreign Investment Law, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.

La FIL ha rimodellato integralmente la disciplina dell'accesso, promozione, protezione e gestione degli investimenti esteri nella Cina continentale.

Fino ad oggi la materia è stata regolata da tre leggi, ossia la “Chinese-Foreign Equity Joint Ventures Law”, la “Wholly Foreign-Owned Enterprises Law” e la “Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures Law”, che risalgono agli anni '80 e '90 del secolo scorso.

La nuova legge sopprime la macchinosa distinzione delle FIE (Foreign Invested Enterprises) in Equity Joint Venture (EJV), Contractual Joint Venture (CJV) e Wholly Foreign-Owned Enterprise (WFOE) e stabilisce che tutte le FIE saranno regolate dalla disciplina applicabile alle società cinesi, ovvero potranno essere costituite e operare secondo la regolamentazione della P.R.C. Company Law e P.R.C. Partnership Law.

Le FIE già esistenti e organizzate secondo le preesistenti categorie potranno operare per un periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore della FIL, dopodiché dovranno convertirsi nelle forme societarie previste dalla FIL.

Le innovazioni importanti della FIL riguardano le seguenti disposizioni:

- 1) ribadisce la protezione degli investimenti e conferma un generale divieto all'espropriazione statale degli investimenti;
- 2) riafferma la protezione dei diritti di proprietà industriale degli investitori esteri, acuendo la responsabilità giuridica dei soggetti che agiscono in violazione di detti diritti;
- 3) introduce la possibilità per le FIE di partecipare ad appalti pubblici in condizioni paritarie e di far ricorso al finanziamento pubblico di capitale;
- 4) prevede la facoltà delle FIE di trasferire liberamente all'interno e al di fuori della Cina continentale i profitti, le plusvalenze e le entrate derivanti da alienazione di beni mobili e immobili, royalties e compensazioni;
- 5) prevede la costituzione di un organismo per la gestione di procedure di risoluzione di controversie tra le FIE e gli organi amministrativi, gli enti governativi e i loro dipendenti, senza precludere l'eventuale ricorso alla giurisdizione ordinaria.

La FIL prevede altresì programmi di espansione delle zone economiche speciali, nonché la costituzione di regimi più favorevoli per guidare ed intensificare gli investimenti esteri in determinate industrie, settori e aree geografiche.

Nel complesso la FIL ha conseguito dei notevoli miglioramenti normativi e una generale semplificazione della disciplina degli investimenti esteri, soprattutto in riferimento alla riduzione del divario tra imprese domestiche e straniere e all'introduzione della parità di trattamento delle FIE rispetto alle corrispondenti entità domestiche, oltre a un rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà industriale.